Roma, 18 settembre 2018

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

1) sig. **COSCARELLA FABIO**, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Rende Calcio 1968 S.r.l.:

per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Lega italiana Calcio Professionistico, entro il 30 giugno 2018, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

2) la Società **RENDE CALCIO 1968 S.r.l.:**

– per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:
per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Coscarella Fabio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Rende Calcio 1968 S.r.l.;

– per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019:
per rispondere a titolo di responsabilità propria, per non aver depositato presso la lega italiana Calcio professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000.

Roma, 18 settembre 2018

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

1. sig. **MILANESE MAURO**, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l.;
2. sig. **D'ANIELLO GIUSEPPE**, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l.:

   per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00. In relazione ai poteri e funzioni degli stessi, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
3. la Società **U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l.**:

– per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

  a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Milanese Mauro, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l., e dal sig. D'Aniello Giuseppe, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l.;

– per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019:

  a titolo di responsabilità propria, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00.

PROCURA FEDERALE

Roma, 18 settembre 2018

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- sig. **BURZONI ALBERTO**, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A. S. Pro Piacenza 1919 S.r.l.:
- sig. **SELLA GIANNI CARLO**, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l.:

  per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.
- la Società **A.S. PRO PIACENZA 1919 S.r.l.**:

– per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

  a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Burzoni Alberto, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l., e dal sig. Sella Gianni Carlo, Procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore della società A. S. Pro Piacenza 1919 S.r.l.;

– per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019:

  a titolo di responsabilità propria, per non aver depositato presso la Lega italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350000.

– Con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2 del vigente C.G.S.

VIA CAMPANIA 47 – 00187 ROMA
t. +39 06 84915135 - f. +39 06 84915139 – 06 22496466
figc.procura@figc.it – procura@pec.figc.it
P.IVA 01357871001

Roma, 18 settembre 2018

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

1. La sig.ra **FERRULLI MARIA BRUNA**, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società MATERA CALCIO S.r.l.:

– per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019,

per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

– per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019,

per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, al Sig. Sergio Leoni il cui incarico è ricompreso tra le altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle

ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 10) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019,

  per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo e terzo trimestre del periodo d'imposta 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento del debito iva sopra indicato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019,

  per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d'imposta 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019,

  per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 12 giugno 2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C. della situazione patrimoniale trimestrale al 31 marzo 2018 e della relativa relazione della società di

revisione a corredo dell'indicatore di Liquidità calcolato sulle risultanze della medesima situazione patrimoniale. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

– per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019,

  per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2018, al pagamento degli emolumenti, riguardanti quota parte dei premi contrattuali dovuti ad alcuni tesserati, per la mensilità di dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

– per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.,

  per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver effettuato pagamenti riguardanti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati per il periodo intercorrente da novembre 2017 a maggio 2018, attraverso assegni circolari addebitati su conto corrente bancario diverso da quello indicato come dedicato e non riconducibile direttamente alla società. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

2. la Società **MATERA CALCIO S.r.l.**:

– per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

  a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dalla sig.ra Ferrulli Maria Bruna, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società MATERA CALCIO S.r.l.;

- per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019:
  a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;
- per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019:
  a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, al Sig. Sergio Leoni il cui incarico è ricompreso tra le altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;
- per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 10) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019:
  a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo e terzo trimestre del periodo d'imposta 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento del debito iva sopra indicato;
- per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019:
  a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d'imposta 1° luglio 2015

- 30 giugno 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato;

– per la violazione dell'art.10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019:
a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 12 giugno 2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C. della situazione patrimoniale trimestrale al 31 marzo 2018 e della relativa relazione della società di revisione a corredo dell'indicatore di Liquidità calcolato sulle risultanze della medesima situazione patrimoniale;

– per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019:
a titolo di responsabilità propria, per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2018, al pagamento degli emolumenti riguardanti quota parte dei premi contrattuali dovuti ad alcuni tesserati per la mensilità di dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

– per la violazione dell'art.1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.:
a titolo di responsabilità propria, per aver effettuato pagamenti riguardanti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati per il periodo intercorrente da novembre 2017 a maggio 2018, attraverso assegni circolari addebitati su conto corrente bancario diverso da quello indicato come dedicato e non riconducibile direttamente alla società;

con l'applicazione della recidiva prevista dall'art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S..